

disagio dei cittadini, permane un clima di pericolosa insicurezza che caratterizza l'impegno lavorativo dei commercianti e dei titolari dei pubblici esercizi —:

se non ritenga di dover assicurare, tramite la locale questura, e di concerto con i carabinieri e con la polizia municipale, una sufficiente presenza delle Forze dell'ordine per prevenire e reprimere le attività delittuose in Alessandria, zona Borgo Rovereto. (4-04716)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la procura di Cosenza ha spiccato dei mandati di cattura nei confronti di esponenti della « Rete Sud Ribelle », successivamente arrestati e tradotti in carceri di massima sicurezza;

dalla stampa si apprende che un ruolo attivo delle indagini è stato svolto dai ROS dei Carabinieri, che avrebbe sottoposto il *dossier* sugli indagati anche ad altre procure di varie città prima di approdare a quella di Cosenza;

il capo della Procura cosentina, Serafini, ha affermato che il ministero dell'interno era stato informato, replicando, quest'ultimo, dalle pagine del *Corriere della Sera* che tra « l'essere informati e l'appoggiare ce ne corre »;

nell'ordinanza della procura di Cosenza si afferma che alle indagini avrebbero partecipato la DIGOS di Cosenza e il nucleo dei ROS di Catanzaro;

le indagini risultano essere scaturite — secondo la citata ordinanza — dal ritrovamento di un volantino dei NIPR in una fabbrica di Rende, su cui ha operato fattivamente da Roma l'UCIGOS;

secondo il settimanale *Carta*, l'UCIGOS di Roma avrebbe avuto un ruolo rilevante tanto che alla squadra mobile capitolina qualcuno sapeva che « stava per succedere un casino a Cosenza » già dieci giorni prima degli arresti, mentre « nel

comando provinciale dei carabinieri e probabilmente delle Questure sono comparsi gli agenti dei servizi segreti »;

sempre secondo *Carta*, il GOS, un reparto speciale dipendente della Criminalpol con sede operativa in provincia di Reggio Calabria, che opera su richiesta delle questure ma per decisione centrale di Roma, avrebbe realizzato gli arresti « più pericolosi » —:

chi abbia condotto realmente le indagini;

se risponda al vero la presenza dei servizi segreti a Cosenza, con quale ruolo e chi ne avrebbe deciso il coinvolgimento e da quando;

se risponda al vero che si sono svolte nella procura di Cosenza riunioni tra varie strutture della polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, ivi compresi reparti speciali, quali i citati GOS, e se il loro impiego sia stato effettivamente sollecitato da Cosenza e da chi. (4-04722)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

BIMBI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'organizzazione e l'avvenire delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario sono attualmente oggetto di discussioni parlamentari;

gli indirizzi di musica e spettacolo oltre a condividere le difficoltà e le incertezze di tutte le SSIS, si trovano ad affrontare problemi assolutamente peculiari, derivanti dalla contiguità disciplinare con gli interessi dei conservatori di musica, che vanno ad incidere non soltanto sul futuro degli Indirizzi, ma anche — e

soprattutto — sul loro lavoro passato e sui diritti acquisiti di coloro che nelle SSIS-Musica si sono specializzati;

tali problemi non derivano da posizioni preconcepite nei confronti delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, con le quali è evidentemente necessario avere dialogo e collaborazione; a dimostrazione di quanto sopra l'università di Pavia sta stipulando convenzioni-quadro tra S.I.L.S.I.S. e facoltà di musicologia da un lato e alcuni conservatori di musica dall'altro, inoltre ha stabilito il riconoscimento, in termini di crediti formativi universitari, di competenze musicali maturate in Conservatorio che la facoltà di musicologia valutate nei percorsi formativi dei propri iscritti indipendentemente da qualsiasi reciprocità;

i medesimi problemi, che per il momento pesano sulle SSIS-musica, sono destinati a coinvolgere anche i corsi delle lauree specialistiche d'indirizzo musicale;

la S.I.L.S.I.S. di Pavia, in particolare, si sente maggiormente coinvolta da questi problemi attesa la sospensione ministeriale della classe di abilitazione 77/A, Strumento musicale nella Scuola media, verificatasi lo scorso agosto alla quale sembrano legarsi, quasi senza soluzione di continuità, i problemi attuali delle SSIS-musica;

risultano sconcertanti i tempi e i modi della sospensione in questione, comunicata all'Università quarantaquattro giorni dopo il decreto ministeriale 25 giugno 2002 « Numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla Scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria » il cui allegato B (parte integrante del decreto secondo il disposto dell'articolo 1 dello stesso) espressamente autorizzava l'attivazione della classe in oggetto, e allorché risultavano già iscritti ad essa oltre un centinaio di candidati;

la nota ministeriale di sospensione ha arrecato grave pregiudizio ai programmi di collaborazione tra l'università di Pavia e diversi conservatori di musica, poiché le

convenzioni sono destinate non solo a sostanziare la « specificità » della classe di abilitazione 77/A richiamata dalla stessa nota (e di cui l'università era perfettamente consapevole fin dalla fase preparatoria del Manifesto degli Studi SILSIS 2002-2003), ma anche ai progetti di cooperazioni più durature volti a integrare competenze e percorsi formativi a tutto vantaggio degli studenti di entrambe le istituzioni;

ne deriva un pesante danno di immagine alla SILSIS pavese, con un significativo esborso di tempo, energie e denaro da parte dell'università prima per attivare le procedure di iscrizione alla classe e poi per porre rimedio all'incresciosa situazione venutasi a creare; che ha frustrato le attese di numerosi docenti e aspiranti docenti che nell'attivazione della classe 77/A, da molti di essi espressamente sollecitata nel corso del passato anno accademico, avevano finalmente ravvisato la possibilità di metter fine a una situazione di incertezza e precarietà che non ha eguali in nessun altro settore dell'ordinamento scolastico italiano;

a tutto questo si deve aggiungere il fatto che in data 22 ottobre 2002 la VII Commissione del Senato, in sede di conversione del decreto legge n. 212, contenente modifiche alla legge n. 508 1999 (« Riforma dell'istruzione artistica e musicale »), ha approvato un emendamento, al comma 2 dell'articolo 4 del medesimo decreto, « Validità dei diplomi » che recita: « Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di Conservatorio »;

tale emendamento produce alcune visibili conseguenze: l'inciso « compresi

quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge» configura di fatto un'ennesima sanatoria aggravata dall'essere destinata a una sola categoria e fondata su soli titoli (col risultato di riconoscere abilitate all'insegnamento anche persone che non solo non hanno mai sostenuto alcun concorso, ma che, in astratto, potrebbero addirittura non aver mai messo piede in una scuola);

ne potrebbe conseguire una richiesta di blocco delle attuali graduatorie delle classi 31/A e 32/A, in modo da permettere l'inserimento in esse dei nuovi abilitati *de iure* (il cui numero si aggira presumibilmente intorno alle duemila unità);

l'idea espressa nella motivazione all'emendamento, secondo la quale il percorso SSIS andrebbe « sostanzialmente a duplicare » la formazione ricevuta nelle scuole di didattica della musica, si presta naturalmente a invocare una *par condicio* anche nel punteggio iniziale di graduatoria (i 30 punti di cui godono attualmente gli specializzati SSIS, che rappresentano sin d'ora un danno enorme e in molti casi irreparabile per gli abilitati degli indirizzi di musica e Spettacolo);

si potrebbe ipotizzare un dubbio di costituzionalità della suddetta norma: non si capisce, infatti, per quale motivo solo i diplomati delle SDM dovrebbero acquisire (e per giunta *a posteriori*) un'abilitazione all'insegnamento per il solo fatto di aver frequentato una scuola post-diploma, e perché analogo riconoscimento non debba essere previsto anche per i diplomati universitari in Storia e Didattica della musica oppure, al di fuori delle discipline musicali, anche per coloro che abbiano frequentato scuole di specializzazione *post-lauream* in storia dell'arte, disegno, eccetera;

risulta evidente come l'emendamento favorisca alcuni cittadini a scapito di altri, infatti l'accesso ai concorsi ordinari, l'accesso alle SSIS-musica e l'accesso alle SDM non sono completamente parificati: l'unico titolo valido per accedere alle SDM è infatti il diploma di Conservatorio, men-

tre ai concorsi ordinari e — di conseguenza — alle SSIS si accede anche con altri diplomi e lauree;

scompare, inoltre, dall'orizzonte la formazione delle discipline psico-pedagogiche;

un altro fattore discriminante, che mina le fondamenta della pretesa sostanziale equivalenza di SSIS e SDM, deriva dall'obbligatorietà del tirocinio per conseguire un'abilitazione SSIS, mentre ciò non è previsto per le SDM;

la nuova formulazione dell'articolo sottrarrebbe di fatto la formazione dei docenti di educazione musicale al percorso comune previsto per i docenti di tutte le altre discipline, producendo inoltre la regressione nelle graduatorie permanenti e negli accessi a ruolo degli specializzati SSIS (paradossalmente, gli unici docenti di musica mai formati in maniera analoga ai docenti delle altre discipline);

altro fattore è l'alterità delle (eventuali) lauree specialistiche per l'insegnamento di discipline musicali rispetto alle (eventuali) altre lauree disciplinari analoghe atteso che il citato decreto-legge n. 212 convertito dalla legge n. 258 del 2002 all'articolo 2 « fa espresso divieto alle università di attivare corsi di studio negli specifici settori artistico, musicale e coreutico » —:

quali provvedimenti intenda assumere al fine di stabilire in via definitiva il rapporto fra l'alta formazione artistica e musicale e la formazione universitaria, che ha comportato non pochi problemi e penalizzato l'università di Pavia, in particolare, ponendo fine ad una palese discriminazione che non fa che peggiorare la già conflittuale situazione che colpisce più in generale tutte le SSIS. (4-04726)